REGOLAMENTO (CEE) N. 355/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che abroga il regolamento (CEE) n. 7/73 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi orginari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 7/73 della Commissione, del 2 gennaio 1973 [2], ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [4] ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Spagna induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70 per i prodotti di cui trattasi ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 7/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 7/73 della Commissione, del 2 gennaio 1973, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini, e altri ibridi similari di agrumi originari della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.
[2] GU n. L 3 del 3. 1. 1973, pag. 10.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.